



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA DELEGAZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER IL LITORALE SLOVENO

Redazione e Ammin.: Ajdovščina

Ajdovščina 17 gennaio 1947

Anno I. - No. 21

CONTENUTO:

- | | |
|---|---|
| <p>567. Ordinanza sull'amministrazione delle filiali, agenzie e rappresentanze dei »Consorti agrari« sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno.</p> <p>568. Decreto sulla disdetta degli operai ed addetti.</p> <p>569. Ordinanza sulla registrazione delle imprese economiche regionali.</p> <p>570. Regolamento sulla registrazione delle imprese economiche regionali.</p> | <p>571. Decreto sulla modifica del decreto del 3 settembre 1944 concernente la provvisoria sistemazione dei Tribunali popolari e dei giudici popolari.</p> <p>572. Provvedimento sulla costituzione della Direzione delle grotte del Carso.</p> <p>573. Decreto sull'emendamento del decreto concernente l'imposta scambi per l'Istria, Fiume e Litorale Sloveno (Boll. Uff. No. 10/74 del 29 maggio 1946).
Avvisi ufficiali.</p> |
|---|---|

567

Ordinanza

sull'amministrazioni delle filiali, agenzie e rappresentanze dei »Consorti agrari« sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno

Visto che le filiali e simili rappresentanze dei Consorti agrari provinciali di Pola, Trieste e Gorizia sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno sono senza ogni rappresentanza e sorveglianza legale ed onde regolarizzare un ineccepibile funzionamento di questi istituti sul territorio menzionato, la Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno appar approvazione dell'Amministrazione Militare dell'A. J. per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed in base all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, promulga la seguente

ordinanza:

Art. 1

Per l'amministrazione interinale delle filiali, agenzie e simili rappresentanze dei Consorti agrari provinciali di Pola, Trieste e Gorizia nominerà la Delegazione del CRLN, dipartimento per l'agricoltura, un'amministrazione provvisoria che fungerà fino all'elezione di una nuova amministrazione.

Art. 2

L'amministrazione provvisoria avrà la sua sede a Capodistria.

Art. 3

L'amministrazione provvisoria è costituita da un comitato amministrativo e da un consiglio di sorveglianza. Il Comitato amministrativo ha il suo presidente, vicepresidente, segretario, cassiere e 5 consiglieri eletti dal seno dei soci dei consorti agrari ed aventi dimora fissa sul territorio della Delegazione del CRLN. Il consiglio di sorveglianza consiste da 3 membri che tra di loro eleggono il presidente.

Art. 4

Il comitato amministrativo deve svolgere la sua attività onde poter raggiungere lo scopo contenuto nell'art. 2 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Pola, approvato con decreto del 11 febbraio 1943.

Il compito del consiglio di sorveglianza consiste nella ispezione della precedente attività e del funzionamento del nuovo comitato amministrativo e nel proporre all'assemblea generale dopo aver ascoltato la relazione l'event. assolutoria ai sensi della presente ordinanza.

Art. 5

La base per l'attività del comitato amministrativo e del consiglio di sorveglianza forma il menzionato statuto del Consorzio agrario provinciale di Pola, in quanto colimi coi principi democratici e non sia in contrarietà colla nuova situazione amministrativa politica nonchè con i disposti della presente ordinanza.

Art. 6

Il comitato amministrativo avrà le attribuzioni menzionate negli art. 13 e 16 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Pola. Oltre a ciò spettano al comitato amministrativo le attribuzioni:

1) d'accertare gli associati dei Consorti agrari provinciali di Pola, Trieste e Gorizia che stabilmente dimorano sul territorio della Delegazione del CRLN e precisamente colla diffida pubblica e colla avvertenza che perdono i diritti sociali con tutte le conseguenze legali coloro che non denunceranno la loro appartenenza alla società nel termine stabilito,

2) di compilare gli inventari delle consistenze,

3) di compilare il bilancio per l'anno passato ed il preventivo per il futuro anno di gestione,

4) di convocare l'assemblea generale,

5) di curare gli affari correnti coll'ausilio dell'attuale amministrazione.

Il comitato dato il caso può pubblicare un avviso di cui comma 1, capoverso 2 del presente articolo per ogni territorio degli attuali consorti agrari provinciali separatamente.

Art. 7

Per il comitato amministrativo firmeranno il presidente ed il segretario. Gli affari di carattere economico e finanziario firmeranno il presidente ed il cassiere.

Art. 8

L'assemblea generale ha oltre le mansioni previste nell'art. 18 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Pola i seguenti diritti:

- 1) di eleggere il nuovo comitato amministrativo, di cui numero determinerà l'assemblea generale,
- 2) di eleggere i membri del consiglio di sorveglianza,
- 3) di formulare voti concernenti la modifica dello statuto,
- 4) di deliberare lo scioglimento, la liquidazione ovvero l'unione di consorzi agrari con tutti gli attivi e passivi con una istituzione economica con scopi affini.

Art. 9

Gli associati delle filiali, agenzie e simili rappresentanze dei consorzi agrari provinciali di Pola, Trieste e Gorizia sono soci dei consorzi agrari provinciali che hanno stabile dimora sul territorio della Delegazione del CRLN. Quale tali hanno il diritto di partecipare alla assemblea generale convocata per la elezione dell'amministrazione stabile e che sono validamente costituite per formulare i voti circa le proposte di cui comma 3 e 4 dell'art. 8 della presente ordinanza, se vi sono presenti almeno 20% di associati e se le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 10

Sono esclusi quale soci del consorzio:

- 1) istituzioni ed organizzazioni fasciste,
- 2) delinquenti di guerra,
- 3) persone condannate dai tribunali popolari e da autorità amministrative,
- 4) persone che soggiacciono alla giurisdizione del decreto sull'epurazione.

Art. 11

Tutte le disposizioni in contrarietà colla presente ordinanza sono derogate.

Art. 12

La presente ordinanza entra tosto in vigore.

Ajdovščina, li 14 dicembre 1946.

Il segretario
della Delegazione del CRLN:
France Perovšek m. p.

568

Decreto

sulla disdetta degli operai ed addetti

La Delegazione del CRLN, dipartimento per l'ispezione del lavoro, per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amministrazione Militare dell'A. J. per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente

decreto

Art. 1

Persone che si trovano in rapporto di prestatori di lavoro che però non sono dipendenti di pubblico diritto, nonché imprese, uffici, istituzioni, organizzazioni ovvero datori di lavoro privati possono rescindere un determinato rapporto di lavoro previa disdetta.

Il termine di disdetta per gli operai è di 14 giorni, per i dipendenti di 1 mese.

Il termine di disdetta del rapporto di lavoro per i dipendenti che erano in servizio per 5 anni nello stesso stabilimento, istituzione, organizzazione ovvero presso

il datore di lavoro privato è di 2 mesi, dopo 15 anni di servizio di 3 mesi.

Art. 2

Il dipendente, al quale fu data la disdetta, ha diritto alla indennità di licenza, quando era in servizio presso lo stesso stabilimento, istituzione, organizzazione ovvero datore di lavoro privato per almeno 3 anni. L'indennità consiste: fino a 6 anni di servizio nella retribuzione di una paga mensile, da 6 fino a 10 anni due, da 10 anni impoi quattro paghe mensili, percepite dal dipendente nell'ultimo mese di servizio.

L'indennità non spetta al dipendente che ha diritto alla pensione giusta le disposizioni vigenti e neanche al dipendente che egli stesso disdetto il servizio o che nell'epoca della lotta di liberazione cooperò coll'occupatore come pure non a colui che comunque svolgeva attività contro la comunità popolare e contro il movimento di liberazione nazionale ed è stato o sarà, causa azioni di sabotaggio, licenziato.

Art. 3

I termini di disdetta dall'art. 1 del presente decreto non possono esser contrattualmente modificati, limitati od aboliti.

Per operai e dipendenti, professionisti speciali, possono i termini di disdetta esser prorogati con contratto, ma non oltre 6 mesi, e precisamente previa omologazione del organo competente per il lavoro.

Art. 4

Il servizio può esser disdetto solo il giorno del pagamento del salario.

Art. 5

Il datore del lavoro (1° capoverso del 1° art. del presente decreto) è tenuto a richiesta di dare all'operaio o dipendente, durante il periodo di disdetta, 8 ore alla settimana libere senza diminuirgli la mercede o la paga, affinché egli possa trovare nuova occupazione.

Art. 6

Il rapporto di lavoro a prova può esser pattuito tra gli operai e datori di lavoro al massimo per 14 giorni, tra dipendenti e datori di lavoro (3° capoverso del 1° art.) poi al massimo per 1 mese. In questo termine ambedue le parti possono ogni istante rescindere il rapporto di lavoro.

Art. 7

Dipendenti sono giusta il presente decreto coloro che nel rapporto di prestatori di lavoro verso paga mensile eseguono agende amministrativo-professionali nelle imprese consorziali e private, istituzioni, organizzazioni e presso privati.

Art. 8

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno, dipartimento per l'ispezione del lavoro, è autorizzata di emanare dettagliate istruzioni per l'attuazione dei disposti del presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina, li 17 ottobre 1946.

Ispettore di lavoro: **Jože Valenčič**, m. p. Il segretario della Delegazione del CRLN: **France Perovšek**, m. p.

Art. 4

Il registro delle aziende economiche regionali è tenuto dal dipartimento per le finanze della Delegazione del CRLN per le aziende d'importanza regionale comune e per le aziende d'importanza locale (urbane, distrettuali o locali).

Art. 5

Per l'iscrizione nel registro delle aziende economiche regionali, bisogna presentare la relativa denuncia.

La denuncia deve contenere:

- 1) la denominazione dell'organo che ha costituito l'azienda, come pure il numero e la data della deliberazione,
- 2) la denominazione dell'organo regionale che avrà la direzione amministrativo-operativa dell'azienda,
- 3) la ragione sociale dell'azienda,
- 4) la sede dell'azienda,
- 5) l'importo dei mezzi basilari e di giro ed il modo di loro creazione,
- 6) l'elenco delle filiali, agenzie e degli impianti ausiliari che sono nella compagine dell'azienda e di luoghi, ove si trovano,
- 7) i nomi e le professioni delle persone autorizzate alla firma dell'azienda ed i limiti di questa autorizzazione.

Qualora l'azienda abbia anche una denominazione abbreviata, nella denuncia bisognerà indicare oltre alla ragione sociale dell'azienda, anche la denominazione abbreviata.

Alla denuncia va allegato anche il provvedimento sulla costituzione dell'azienda, il regolamento della stessa, nonchè le firme originali delle persone autorizzate a firmare per l'azienda.

La denuncia e tutti gli allegati, vanno presentati in tre esemplari originali. La copia autentica del provvedimento servirà da originale a sensi del presente regolamento. L'autenticazione degli allegati verrà fatta dal dirigente amministrativo-operativo.

Art. 6

La denuncia per la registrazione va fatta dal direttore dell'azienda.

Questa denuncia deve essere presentata nel termine di giorni 15 dalla data della deliberazione sulla costituzione dell'azienda, rispettivamente dal giorno in cui verranno messi a disposizione del direttore i dati di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 7

Il direttore dell'azienda è tenuto a presentare la denuncia anche delle modifiche sorte nel corso del lavoro, inerenti l'ammontare dei mezzi fondamentali rispettivamente industriali, la ragione sociale, l'oggetto dell'attività, il dirigente amministrativo-operativo, la sede, le filiali, i rami, gli impianti ausiliari, i regolamenti, l'autorizzazione della firma e la liquidazione dell'azienda.

Detta denuncia va presentata entro giorni 15 dall'avvenuta modifica.

Art. 8

Se le imprese esistenti si uniscono, la neoeretta impresa deve essere registrata separatamente, le imprese poi che sono state unite vengono cancellate dal registro coll'annotazione che la cancellazione fu effettuata per motivo di fusione.

Se le imprese si uniscono in gruppi aziendali o in imprese con direzione comune, anche queste modifiche devono essere denunciate all'organo per le finanze per la registrazione.

La denuncia per la registrazione di queste modifiche dev'essere presentata entro 15 giorni dopo verificatasi la modifica.

La denuncia presentata dal gruppo aziendale ovvero dall'impresa sotto la direzione comune, deve contenere l'elenco di tutte le imprese che sono comprese nel gruppo ovvero sotto comune direzione.

Art. 9

Alla denuncia per l'iscrizione delle modifiche di cui art. 7 e 8 del presente regolamento si deve accludere il provvedimento del competente organo sulla relativa modifica. La denuncia e gli allegati devono essere presentati in tre esemplari originali.

Art. 10

Per la registrazione delle aziende economiche regionali si devono introdurre i seguenti libri:

- 1) il registro
- 2) l'elenco nominativo
- 3) la collezione dei documenti.

Art. 11

I registri vanno tenuti in forma di libri solidamente legati, con le pagine numerate, cuciti con refe e i capi del refe devono essere suggellati da ceralacca sulla quale l'organo finanziario appone il proprio sigillo. L'organo finanziario legalizza il registro col proprio timbro e con la firma del capodipartimento per le finanze della Delegazione del CRLN.

Art. 12

Ogni azienda ha nel registro il suo foglio separato nel quale vengono iscritti tutti i dati indicati all'art. 5 del presente regolamento, come pure le successive modifiche, in base al formulario No. 1 che fa parte integrante di questo regolamento.

Tutte le iscrizioni nel registro vanno fatte con inchiostro e non vi devono essere delle scarabocchiate. In caso di una registrazione errata, la correzione va fatta con un tratto della penna sulla parola sbagliata, in modo che risulti chiara la precedente iscrizione, e sopra di questa va scritta chiaramente la parola corretta. La correzione va fatta con l'inchiostro rosso.

Dopo aver eseguito la registrazione, bisogna tirare sotto di questa una riga orizzontale oltre tutto il foglio. Quando il foglio è pieno, bisogna riportare la ragione sociale dell'azienda su un altro foglio. L'ultima iscrizione alla fine del foglio va fatta interamente sul medesimo foglio e non si deve riportare parzialmente su di un nuovo foglio.

Ogni iscrizione nel registro deve essere firmata da parte del dipendente all'uopo espressamente autorizzato.

Art. 13

L'elenco nominativo contiene la distinta di tutte le aziende iscritte nel registro. In esso vengono elencate le aziende per ordine alfabetico e accanto alle stesse si annota il numero del foglio di registro nel quale l'azienda è iscritta.

Art. 14

La collezione dei documenti va tenuta in forma di copertine sulle quali si scrive la denominazione dell'azienda ed il numero del foglio di registro. Nella collezione dei documenti vanno depositi tutti i documenti, in base ai quali è stata effettuata l'iscrizione nel registro, cioè le denunce e relativi allegati, nonchè provvedimenti emanati dall'organo finanziario sulle singole iscrizioni nel registro.

569

Ordinanza

sulla registrazione delle imprese economiche regionali

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno, dipartimento per le finanze, emana la seguente

ordinanza:

Art. 1

Le imprese economiche regionali assumono la qualità di persona giuridica ed la facoltà del funzionamento colla iscrizione nel registro delle imprese economiche regionali.

Art. 2

Provvedimenti sulla costituzione, ampliamento, unione e cessazione delle imprese economiche regionali saranno emessi:

1) per imprese economiche regionali d'importanza regionale comune dalla Delegazione del CRLN su proposta del competente dipartimento,

2) per imprese economiche regionali, d'importanza locale dal comitato esecutivo del corrispettivo comitato popolare.

Art. 3

L'iscrizione sul registro regionale viene effettuata dal dipartimento per le finanze della Delegazione del CRLN.

Art. 4

La filiale dell'impresa dev'essere iscritta per l'evidenza presso il dipartimento per le finanze della Delegazione del CRLN.

L'iscrizione per l'evidenza viene fatta in base all'estratto dal registro, nel quale è iscritta l'impresa.

La proposta per l'iscrizione dell'evidenza è da presentarsi in 5 giorni dopo la effettuata registrazione.

Art. 5

L'iscrizione nel registro delle imprese regionali si propone con la denuncia.

La denuncia deve contenere:

1) l'indicazione dell'organo che costituisce l'impresa come pure il numero e la data del provvedimento;

2) l'indicazione dell'organo competente, sotto cui direzione si trova l'impresa;

3) la ditta dell'impresa;

4) la somma ed il modo del versamento del capitale base;

5) dati sulle filiali, agenzie e impianti ausiliari formanti parte integrale dell'impresa;

6) la sede dell'impresa;

7) nomi e le professioni delle persone autorizzate alla firma dell'impresa ed i limiti dell'autorizzazione.

Alla denuncia va allegata la copia autenticata del provvedimento sulla costituzione dell'impresa nonchè le firme originali delle persone autorizzate a firmare per l'impresa.

La denuncia con tutti gli allegati vanno presentati in tre esemplari originali.

Art. 6

La denuncia per la registrazione è presentata dal direttore dell'impresa prima dell'inizio del funzionamento dell'impresa.

Parimenti deve il direttore dell'impresa insinuare la denuncia sulle modifiche verificatesi nel corso della gestione riferentesi ai connotati di cui l'art. 5.

La denuncia di cui il capoverso 2 si deve presentare entro 15 giorni dalla verificatasi modifica.

Art. 7

Il direttore che non presenta la denuncia di cui art. 3 e 4 viene punito con pena pecuniaria da 3.000.— fino 16.000.— lire. La pena sarà pronunciata dalla Delegazione del CRLN, dipartimento per le finanze.

Art. 8

Le imprese economiche regionali che hanno incominciato la loro gestione prima della emissione della presente ordinanza, devono esser iscritte nel registro regionale non più tardi del 1 marzo 1947.

Art. 9

Fino a tale data gli organi di cui art. 2 dell'ordinanza devono emettere provvedimenti, quali imprese funzioneranno in continuo, saranno associate ad altre o saranno abolite.

Art. 10

Dettagliate disposizioni per l'attuazione della presente ordinanza diramerà con un regolamento la Delegazione del CRLN, dipartimento per le finanze.

Art. 11

La presente ordinanza entra in vigore col giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina, li 22 dicembre 1946.

Il capodipartimento
per le finanze:

Danilo Herkov m. p.

Il segretario della
Delegazione del CRLN:

France Perovšek m. p.

570

Regolamento

sulla registrazione delle imprese economiche regionali

In base all' art. 10 dell'ordinanza sulla registrazione delle aziende economiche regionali la Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno emana il seguente

regolamento

sulla registrazione delle aziende economiche regionali.

Art. 1

Sono soggette alla registrazione tutte le aziende economiche regionali.

È considerata azienda economica regionale soltanto quella azienda economica che è di esclusiva proprietà statale.

Art. 2

L'azienda regionale economica acquista la veste di persona giuridica ed il diritto alla sua attività con la registrazione nell'elenco delle aziende economiche regionali. Prima dell'iscrizione nel registro, l'azienda economica regionale non può stipulare alcun contratto od intraprendere dei lavori, nè può avere presso alcun istituto di credito dei conti correnti, di giro o conti mediante assegni oppure dei depositi, e così pure non può accettare alcun mezzo finanziario o dei valori materiali.

Art. 3

Sono soggetti alla registrazione i gruppi aziendali, nonchè le aziende con comune amministrazione.

Art. 15

Il registro, l'elenco nominativo e la collezione dei documenti devono essere completamente aggiornati e le denunce presentate devono esser registrate al più tardi entro 48 ore dal loro ricevimento, rilasciando la relativa decisione al denunciante.

Art. 16

L'organo finanziario che eseguisce la registrazione rilascia all'azienda un provvedimento sull'avvenuta iscrizione nel registro, come pure sulle eventuali successive modifiche.

Nel provvedimento verranno indicati tutti i dati che sono riportati nel registro, con l'indicazione del numero del foglio di registro nel quale l'azienda è iscritta.

Art. 17

Dopo effettuata l'iscrizione nel registro, l'organo finanziario pubblica nel Bollettino Ufficiale la ragione sociale dell'azienda, indicando l'oggetto dell'attività in breve, la denominazione dell'organo che ha costituito l'azienda, la sede dell'azienda cognome e nome del direttore e delle persone autorizzate alla firma.

Art. 18

Il dipartimento per le finance della Delegazione del CRLN tiene una distinta di tutte le aziende economiche regionali d'importanza regionale e locale nel proprio territorio.

L'elenco delle aziende deve contenere i seguenti dati: la ragione sociale, nome del dirigente operativo amministrativo, l'ammontare dei mezzi basilari e di giro, la sede dell'azienda, filiali, agenzie e di impianti ausiliari dell'azienda.

Art. 19

I dipendenti che in modo irregolare, trascurato ed intempestivo eseguono le registrazioni o danno riferimenti richiesti da questo regolamento, commettono una azione punibile in via disciplinare.

Art. 20

In caso di mancata presentazione o presentazione intempestiva della denuncia per la registrazione dell'azienda o della denuncia sulle modifiche, i direttori delle aziende verranno puniti con la pena pecuniaria da 3000 a 16.000 lire.

La pena viene inflitta dal competente organo finanziario addetto alla tenuta del registro. Avverso la decisione sulla pena è ammesso il gravame alla commissione da nominarsi dalla Delegazione del CRLN composta da 3 membri. La pena affluisce quale entrata straordinaria a favore del bilancio di quell'organo che ha inflitto la pena.

Art. 21

Gli organi finanziari di cui all'art. 4 del presente regolamento rilasceranno alle aziende, che già precedentemente sono state registrate nei registri commerciali dei Tribunali, un certificato attestante l'avvenuta registrazione, in base al quale le aziende richiederanno dai Tribunali la cancellazione della precedente iscrizione dai registri commerciali nel termine di giorni 15 dal ricevimento del decreto di registrazione.

Art. 22

Tutte le domande e decisioni rilasciate in base a quanto prescritto dal presente regolamento sono esenti da tasse.

Art. 23

Il presente regolamento entra in vigore con la sua pubblicazione nel »Bollettino Ufficiale«.

Ajdovščina, li 30 dicembre 1946.

Il capodipartimento per le finance:

Danilo Herkov, m. p.

Il segretario della Delegazione del CRLN:

France Perovšek, m. p.

Allegato al regolamento sulla registrazione delle imprese economiche regionali

Modulo No. 1

Parte sinistra del foglio:

No. di registro , volume ,
pagina

Ditta dell'impresa (gruppo aziendale, imprese sotto comune direzione):

.....

Forma abbreviata della ditta:

No. corr. dell'iscrizione	Data e No. della decisione, in base a cui fu fatta l'iscrizione	Nome dell'organo che costituì l'impresa e il No. e data della decisione	Dirigente operativo-amministrativo	L'oggetto della gestione	L'ammontare dei mezzi basilari ed il modo di loro creazione	L'ammontare dei mezzi di giro	La sede
---------------------------	---	---	------------------------------------	--------------------------	---	-------------------------------	---------

Parte destra del foglio:

No. di registro: , volume ,
pagina

Il giorno della registrazione basilare:

Filiali, agenzie, impianti ausiliari e luoghi in cui si trovano	Nome del gruppo aziendale e dell'impresa sotto direzione comune, a cui appartiene l'impresa	Nome e posizione delle persone autorizzate colla firma della ditta e limiti dell'autorizzazione	Modifiche del titolare della ditta	Firma del addetto che fece l'iscrizione	Osservazioni
---	---	---	------------------------------------	---	--------------

571

Decreto

sulla modifica del decreto del 3 settembre 1944 concernente la provvisoria sistemazione dei Tribunali popolari e dei giudici popolari

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amministrazione Militare dell'A. J. per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, promulga il seguente

decreto:**Art. 1**

Il capoverso 6 dell'art. 9 del decreto concernente la provvisoria sistemazione dei Tribunali popolari e dei giudici popolari del 3 settembre 1944 viene derogato.

Il capoverso 5 dell'art. 9 dello stesso decreto si modifica ed è del seguente tenore:

I Tribunali circondariali decidono definitivamente in II. grado sui gravami ed appellazioni interposte avverso le decisioni dei Tribunali distrettuali.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore colla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina, li 9 dicembre 1946.

Il segretario
della Delegazione del CRLN:

France Perovšek m. p.

572

**Provvedimento
sulla costituzione della Direzione delle grotte
del Carso**

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno, dipartimento per il commercio ed approvvigionamento, emana il seguente

provvedimento:**Art. 1**

Si costituisce la Direzione delle grotte del Carso con sede a Postojna.

Art. 2

La Direzione delle grotte del Carso sta sotto la direzione operativa-amministrativa della Delegazione del CLRN, dipartimento per il commercio ed approvvigionamento.

Art. 3

I compiti dell'impresa sono:

1) di sostenere e perfezionare gli allestimenti turistici delle grotte di Postojna e di Škocijan presso Divača e loro utilizzazione per scopi turistici,

2) di far la propaganda e preparare le visite in massa di curiosità di natura del Litorale Sloveno,

3) d'amministrare fino alla definitiva regolazione l'Istituto speleologico con il museo di Postojna e di render possibile le ricerche urgenti del Carso.

Art. 4

I mezzi elementari e di gestione della Direzione delle grotte del Carso sono compresi in tutti gli allestimenti della grotta di Postojna e di Škocijan presso Divača con tutta la fornitura tecnica e tutta la sostanza mobile ed immobile della Direzione delle grotte di Postojna.

Art. 5

A capo della Direzione delle grotte del Carso sta un direttore nominato dalla Delegazione del CRLN.

Art. 6

Dettagliati disposti sulla sistemazione e funzionamento della Direzione delle grotte del Carso emetterà la Delegazione del CRLN, dipartimento per il commercio ed approvvigionamento.

Art. 7

Il presente provvedimento entra in vigore colla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina, li 30 dicembre 1946.

Il capodipartimento
per il commercio
ed approvvigionamento:

France Bernot m. p.

Il segretario
della Delegazione
del CRLN:

France Perovšek m. p.

573

Decreto

**sull'emendamento del decreto concernente l'imposta
scambi per l'Istria, Fiume e Litorale Sloveno (Boll.
Uff. No. 10/74 del 29 maggio 1946)**

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amministrazione Militare dell'A. J. per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, promulga il seguente

decreto:**Art. 1**

Alla fine dell'art. 8 del citato decreto si aggiunge un nuovo comma del seguente tenore:

20) Legno edile squadrato destinato agli agricoltori per la costruzione o riparazione dei loro fabbricati rurali distrutti e danneggiati durante la guerra.

Art. 2

Il presente decreto entra immediatamente in vigore.

Ajdovščina, li 30 dicembre 1946.

Il capodipartimento
per le finanze:

Danilo Herkev m. p.

Il segretario della
Delegazione del CRLN:

France Perovšek m. p.

Avvisi ufficiali.**Decreto**

**sulla nomina del giudice presso il Tribunale superiore
del popolo a Postojna**

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amministrazione Militare dell'A. J. per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno

nomina

quale giudice presso il Tribunale superiore del popolo a Postojna il comp. **Jerreb Miha.**

Ajdovščina, li 9 gennaio 1947.

Il segretario della Delegazione del CRLN:
France Perovšek m. p.

Consorzio agrario provinciale Capodistria

Conforme al decreto della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno del 14 dicembre 1946 p. 6 viene

convocata

l'Assemblea Generale del Consorzio Agrario Provinciale con sede a Capodistria per il giorno 26 gennaio 1947 alle ore 10 nei locali della »Casa del Popolo« a Capodistria.

Ordine del giorno:

- 1) Elezione del Presidente dell'assemblea.
- 2) Elezione del segretario dell'assemblea e due elementi responsabili per la verifica del verbale.
- 3) Relazione del Comitato provvisorio di amministrazione e del Comitato di controllo, lettura ed approvazione del bilancio e del conto profitti e perdite.
- 4) Approvazione del cambiamento dello statuto.
- 5) Elezione del nuovo Comitato d'amministrazione e del Comitato di controllo.
- 6) Varie.

Comitato d'amministrazione provv.

Capodistria, li 7 gennaio 1947.